



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Piemonte	Legge n° 5 del 29/04/2022	BUR n°17 del 29/04/2022
ID:PI22005	Esito: In corso d'esame	(Scadenza 28/06/2022)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).

la Legge n. 5 del 29/04/2022 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022) presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato.

L'Articolo 1 commi 1, 2 e 3: la disposizione recata dal comma 1 non quantifica in modo puntuale l'onere annuale relativo sia al contratto di servizio ferroviario di durata decennale, per il periodo 2022-2031, sia al rinnovo e al potenziamento del materiale rotabile.

Conseguentemente, non è possibile riscontrare la relativa copertura finanziaria individuata dai commi 2 e 3.

Inoltre nelle disposizioni si registra la mancanza della quantificazione dell'onere annuo delle disposizioni di cui al comma 1 e l'indicazione circostanziata della copertura degli importi degli oneri annui individuati.

La mancata quantificazione degli oneri annui e sulla relativa copertura finanziaria, e rilevato il contrasto delle norme in argomento con l'articolo 81, terzo comma, Cost., determina l'illegittimità delle indicati disposizioni e pertanto la legge regionale in esame deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale.

Flash